

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

(Provincia di Modena)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DEL SERVIZIO GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI.

In attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di gestione associata delle funzioni di gestione e amministrazione del personale anche a carattere intercomunale, con la presente convenzione

TRA

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato dalla Dott.ssa **Giambi Monia**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune medesimo (C.F. Ente 00562780361), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 31 del 10/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato dal Sig. **Nardini Riccardo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 13 del 01/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato dalla Sig.ra **Bononi Maurizia**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 12 del 08/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato dal Sig. **Bonucchi Leandro**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo (C.F. Ente 00679510362), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 8 del 08/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, rappresentato dal Sig. **Luciano Biolchini**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo (C.F. Ente 00223910365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dalla Dott.ssa **Antonioni Annalisa**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 11 del 10/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato dal Sig. **Tomei Gian Domenico**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 9 del 09/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato dalla Rag. **Contri Claudia**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune medesimo (C.F. Ente 00661380360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 5 del 10/04/2019, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune medesimo (C.F. Ente _____);

00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dal Dott. **Giovanelli Giampaolo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale dell'Unione medesima (C.F. Ente 03545770368) autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 5 del 15/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che con atto costitutivo in data 19/11/2013 repertorio nr. 362, registrato all'Agenzia delle Entrate - D.P. di Modena Sezione staccata di Pavullo n.F. in data 26/11/2013 al nr. 177/1 S.2, i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n.F., Pievepelago, Polinago, Riolunato Serramazzone e Sestola hanno costituito l'Unione dei Comuni del Frignano in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. Emilia Romagna 21/2012;
- che i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n.F., Pievepelago, Polinago, Riolunato e Sestola, membri dell'Unione dei Comuni del Frignano e aderenti alla presente convenzione non ne rappresentano la totalità, bensì i 9/10;
- l'art.7, co.3, della L.R. Emilia Romagna 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 che comprende quella relativa alla gestione del personale;
- i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n.F., Pievepelago, Polinago, Riolunato e Sestola hanno concordato di provvedere al conferimento all'Unione della funzione in oggetto e quindi il suo avvio a decorrere dal 1 ottobre 2019;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione gestione e amministrazione del personale, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni del Frignano, per brevità chiamata Unione, delle attività e compiti di gestione e amministrazione del personale. L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
 - Previdenza e contributi;
 - Gestione procedure selettive dall'esterno;
 - Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione;

- Rilevazione presenze e assenze del personale;
 - Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro
 - Mobilità e sviluppo professionale
 - Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro
 - Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi)
 - Coordinamento e verifica delle politiche assunzionali degli Enti in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale;
 - Collaborazione con le Amministrazioni sulla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere e, ricorrendone le condizioni, all'introduzione di modelli di relazioni sindacali di area vasta;
 - Elaborazione di un piano formativo in forma associata e supporto alla programmazione delle attività formative.
2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei soli Comuni membri dell'Unione aderenti alla convenzione medesima.
 3. Alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Enti, previa approvazione delle rispettive convenzioni da parte degli organi competenti sia dell'Unione che dell'ente che richiede l'adesione;
 4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
 5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 10.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni, o ne assume la rappresentanza, nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti quali la dotazione organica, i piani occupazionali, le delibere di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato.

4. La giunta ed il consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non aderenti alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012 e tenuto conto di quanto eventualmente disposto in merito dallo statuto dell'Unione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.8 della presente convenzione.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI

1. In relazione alle attività di cui all'art. 1 il Responsabile del Servizio Personale adotta tutti gli atti di natura gestionale, ivi compresi gli impegni di spesa sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione..
2. Resta in capo agli organi di governo dei singoli Comuni l'adozione degli atti di natura politica, riguardanti regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, dotazione organica, piani occupazionali, delibere di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato. In ordine a tale materie l'ufficio personale è in ogni caso competente a predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione dell'atto e a emettere i relativi pareri, assicurando un pieno coordinamento con i competenti organi e strutture comunali.
3. L'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non rimessi alla contrattazione collettiva e che non richiedono una valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, viene determinata dall'Ufficio associato ed è direttamente applicabile nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.
4. Allo scopo di garantire il necessario raccordo con i singoli Comuni, è istituito un gruppo di lavoro tecnico, di cui fanno parte il Responsabile del Servizio Personale in qualità di coordinatore, i Segretari Comunali e i responsabili dei servizi finanziari comunali. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma con cadenza almeno trimestrale, in ordine alle tematiche di interesse comune nonché al monitoraggio e alla condivisione delle attività del servizio personale.

Art. 4 – NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO

1. E' costituito in forma associata il Nucleo di Valutazione con funzioni di organismo di valutazione previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal D.Lgs 150/2009, dai CC.CC.NN.LL. e in generale dalla normativa di settore in materia di controlli, monitoraggio e valutazione degli enti e del personale.
2. Il relativo funzionamento e i criteri di riparto dei costi, diversi da quelli previsti nella presente convenzione per la gestione del personale, sono disciplinati da apposito regolamento approvato con delibera di Giunta dell'Unione.

Art. 5 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. La quota dei singoli enti andrà corrisposta all'Unione nella misura dell'80% sulla base di uno scadenziario concordato con i Comuni aderenti. Il restante 20% dovrà essere corrisposto l'anno successivo entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto delle spese da parte dell'Unione.
4. A regime, tutte le spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e vengono ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi secondo un criterio misto, come indicato di seguito:
 - 50% ripartito sulla base del numero dei dipendenti gestiti per ogni ente;
 - 50% ripartito sulla base della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente all'esercizio a cui si riferisce la spesa.Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.
5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
 - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici

progetti.

Art. 7 – SEDE

1. La sede del servizio è individuata presso l'Unione dei Comuni del Frignano.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 8 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 10 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dal 1 ottobre 2019, con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo con appositi atti deliberativi degli Enti aderenti e potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 11 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da recedere.
2. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso e della revoca del conferimento delle funzioni, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale

impegnato in attività attinenti le materie oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune che recede, utilizzati dall'Unione in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
4. Il Comune che recede acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni recedenti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i recedenti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni recedenti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo il recesso dalla convenzione.
6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni recedenti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca del conferimento delle funzioni, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
7. Il recesso di un Comune è deliberato dal Consiglio con apposito atto, da assumersi almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha valore per l'anno successivo.
8. Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare, altresì, in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.
9. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
10. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, che ha adeguato il citato D. Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

2. L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali coinvolti nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Capo IV, Sezione I del Regolamento (UE) 2016/679 suddetto.

In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dal Titolare del trattamento.

3. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del Servizio Personale Associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio Personale Associato;

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate a un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - il primo nominato congiuntamente dai Comuni
 - il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione
 - il terzo nominato in comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Gli arbitri così nominati giudicano, in via amichevole e senza formalità, nel rispetto del diritto del contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

ART. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di ordinamento al lavoro del personale del comparto Enti Locali.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/1986.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni

pubbliche.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per effetto di quanto disposto dagli artt. 74 e 76 dello Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, la stessa esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni applicando i regolamenti e gli atti di organizzazione della soppressa Comunità Montana del Frignano, che restano in vigore sino alla modifica degli stessi.
2. Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI FANANO

F.to: Giambi Monia

p. IL COMUNE DI FIUMALBO

F.to: Nardini Riccardo

p. IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO

F.to: Bononi Maurizia

p. IL COMUNE DI MONTECRETO

F.to: Bonucchi Leandro

p. il COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

F.to: Biolchini Luciano

p. IL COMUNE DI PIEVEPELAGO

F.to: Antonioni Annalisa

p. IL COMUNE DI POLINAGO

F.to: Tomei Gian Domenico

p. il COMUNE DI RIOLUNATO

F.to: Contri Claudia

p. IL COMUNE DI SESTOLA

.....

p. L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

F.to: Giovanelli Giampaolo

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

APPENDICE

ALLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DEL SERVIZIO GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI.

Premesso:

- **che** i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago e Riolunato nonché, per ultima l'Unione dei Comuni del Frignano in data 26/04/2019, hanno sottoscritto con firma digitale la convenzione di cui all'oggetto, attraverso la quale i Comuni citati hanno approvato il conferimento all'Unione delle attività e compiti di gestione e amministrazione del personale;
- **che** il Comune di Sestola, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 Aprile 2019, ha approvato la convenzione citata, nel medesimo testo già sottoscritto dagli Enti sopra indicati;

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di **maggio** attraverso la presente appendice viene formalizzata l'adesione alla convenzione di cui all'oggetto da parte del

➤ **COMUNE DI SESTOLA**, qui rappresentato dal Sig. **Bonucchi Marco** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune medesimo (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 25 del 30/04/2019 resa immediatamente eseguibile;

La presente appendice costituisce parte integrante della convenzione di cui all'oggetto, che viene pertanto sottoscritta dal Comune di Sestola, come sopra rappresentato, per l'integrale accettazione di tutti i suoi contenuti e verrà trasmessa in copia a tutti gli Enti interessati per opportuna conoscenza.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI SESTOLA

F.to: Marco Bonucchi

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.